



**DELIBERAZIONE  
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Supporto all'Organo straordinario di liquidazione.**

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

**Il Commissario Straordinario di Liquidazione**

**Visto** il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;  
**Premesso**

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anopia;

**Visti**

l'art.253, commi 1 e 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 ai sensi del quale: *"l'Organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario"*;

l'art. 4, comma 8-bis, del D.P.R. n. 378/93 ai sensi del quale: *"Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione"*;

### **Considerato**

che con Del. C.S.L. n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha fatto riserva di richiedere le attrezzature strumentali ed il personale necessario, da individuarsi con separato e formale atto;

che il carattere di urgenza e le articolate procedure connesse all'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza di questa gestione liquidatoria del dissesto ha reso necessario attivare una struttura di supporto utilizzando personale dell'Ente, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L., autorizzati ad effettuare anche prestazioni di lavoro straordinario;

### **Viste**

la nota n. 3158/C.S.L. del 6/8/2015 con la quale questo O.S.L. ha chiesto a supporto l'assegnazione di dipendenti di ruolo dell'Ente nell'ambito dell'Area Finanziaria e dell'Area Tecnica necessari per l'esecuzione delle suddette procedure;

la nota n.3325 del 24/8/2015 con la quale il Sindaco ha designato il Responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, incaricando i medesimi di individuare le unità necessarie per l'esecuzione dei suddetti adempimenti;

la nota n.3411 del 31/8/2015 con la quale il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giofrè Raffaele ha provveduto all'individuazione di n.2 unità nelle persone dei sigg.ri Cordiano Maria e Zurzolo Francesco;

la nota n.3455 del 4/9/2015 con la quale il suddetto Responsabile, ad integrazione della precedente comunicazione, ha segnalato la necessità di n.1 ulteriore unità nella persona del Sig. Sellaro Luigi;

la nota n.3442 del 2/9/2015 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Migliorini Lucantonio ha provveduto all'individuazione di n.4 unità nelle persone di: Sig. Galatà Rocco; Sig. Gullone Vincenzo; Geom.Priolo Filippo; Geom. Ieraci Domenico per gli adempimenti e le incombenze necessarie;

### **Richiamata**

la Del. O.S.L. n.27 del 4/9/2015 con la quale i dipendenti Geom. Migliorini Lucantonio; Geom. Ieraci Domenico; Rag. Giofrè Raffaele; Sig.ra Cordiano Maria; Sig. Sellaro Luigi sono stati autorizzati ad effettuare fino al 31/10/2015 per le sole esigenze del dissesto a supporto di questo O.S.L. n.6 ore pro-capite settimanali di prestazioni di lavoro straordinario con riserva di valutare l'integrazione del suddetto elenco del personale, nonché la necessità nel prosieguo di ulteriori prestazioni di lavoro straordinario e dando, altresì, atto che l'onere complessivo derivante dalle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese dai suddetti dipendenti sarà posto a carico di questa gestione di liquidazione del dissesto;

**Rilevato** che i sigg.ri Galatà Rocco; Gullone Vincenzo; Priolo Filippo e Zurzolo Francesco, individuati dai suddetti Responsabili, sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari a 26 ore settimanali;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 6 CCNL 14.9.2000, *“al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento”*;

**Considerato, altresì**, che le prestazioni straordinarie dei dipendenti a tempo parziale sono soggette alla specifica disciplina contrattuale e normativa inerente all'istituto del c.d. lavoro aggiuntivo o supplementare, ovvero *“quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno”* (art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs.n.61/2000, *“Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”*);

**Preso atto** che il D.Lgs. n. 81/2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha abrogato, tra l'altro, il suindicato D.Lgs.n.61/2000 e riproponendo all'art. 6 la disciplina del lavoro supplementare dei lavoratori a tempo parziale;

**Visto**, pertanto, l'art.6 del D.Lgs. n. 81/2015, rubricato “Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche”, laddove al comma 1 dispone: “**nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi**”;

**Visto** l'art.12 del citato D.Lgs. n.81/2015 il quale dispone che “**ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia**”;

**Considerato** tuttavia che l'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 fa salva la disciplina di dettaglio prevista dai contratti collettivi (“**nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi**”);

**Visto** pertanto l'art. 6, comma 2, CCNL 14.9.2000, ai sensi del quale: “**Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015) nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana**”;

**Dato atto** che “**la dizione di “lavoro aggiuntivo” utilizzata dall'art.6 del CCNL del 14.9.2000 deve considerarsi sinonimo di quella di “lavoro supplementare”, utilizzata, per la medesima fattispecie dal D.Lgs.n.61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni**” (ARAN RAL\_1412\_Orientamenti Applicativi);

**Preso atto** della disponibilità all'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo manifestata dai sigg.ri Galatà Rocco; Gullone Vincenzo; geom. Priolo Filippo acquisita con nota n.3411 del 31/8/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica e dal sig. Zurzolo Francesco trasmessa con nota n.3411 del 31/8/2015 del Responsabile dell'Area Finanziaria;

**Preso atto** dei limiti quantitativi previsti dall'art. 6, comma 2, CCNL 14.9.2000 (prestazioni di lavoro aggiuntivo nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana);

**Ritenuto** pertanto che i sigg. Galatà Rocco; Gullone Vincenzo; Geom. Priolo Filippo e Zurzolo Francesco, lavoratori a tempo parziale orizzontale per n.26 ore settimanali, possono svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo/supplementare nella misura massima di n.2,6 ore settimanali (10%) per un periodo non superiore ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, CCNL 14.9.2000, le ore di lavoro aggiuntivo/supplementare saranno retribuite *con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%*;

#### **Ravvisata**

la necessità di procedere all'integrazione urgente e temporanea del Gruppo di lavoro a supporto della gestione liquidatoria di questo dissesto con i dipendenti già individuati dai Responsabili delle Aree interessate al fine di agevolare e definire gli adempimenti dei procedimenti in corso nell'ambito delle suddette Aree e finalizzati all'acquisizione delle entrate di competenza di questa gestione liquidatoria;

### **Dato atto**


che l'onere complessivo derivante dalle prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale sarà posto a carico della gestione di liquidazione del dissesto con conseguente trasferimento alla gestione corrente di bilancio della relativa somma (comprensiva di emolumento lordo al dipendente ed oneri riflessi/contributi e Irap a carico Ente); la liquidazione di dette prestazioni sarà disposta sulla base del prospetto riepilogativo delle ore effettivamente rese vistato dal Responsabile del Personale e determinata applicando le disposizioni contrattuali riferite alle rispettive posizioni giuridiche;

### **delibera**

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni sopra esplicitate, l'integrazione temporanea del Gruppo di lavoro;
3. di autorizzare i sigg.ri Galatà Rocco; Gullone Vincenzo; Priolo Filippo e Zurzolo Francesco ad effettuare per le sole esigenze del Gruppo di lavoro a supporto dell'O.S.L. prestazioni di lavoro aggiuntivo nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale per la durata di mesi uno e da effettuare nell'arco di più di una settimana ai sensi dell'art.6, comma 2, C.C.N.L. 14.9.2000;
4. di dare atto, infine, che:
  - l'onere complessivo derivante dalle prestazioni straordinarie effettivamente rese dai suddetti dipendenti sarà posto a carico di questa gestione di liquidazione del dissesto con conseguente trasferimento alla gestione corrente di bilancio della relativa somma (comprensiva di emolumento lordo al dipendente ed oneri riflessi/contributi e Irap a carico Ente);
  - la liquidazione della spesa relativa a dette prestazioni sarà disposta sulla base del prospetto riepilogativo delle ore effettivamente rese vistato dal Responsabile del Personale e determinata applicando le disposizioni contrattuali riferite alle rispettive posizioni giuridiche;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. n.267/2000;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
  - al Sindaco di Anogia;
  - al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Finanziaria e al Responsabile dell'Area Amministrativa per i profili di competenza e la notifica agli interessati.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione  
(Giuseppa Scappatura)



Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° \_\_\_\_\_ Rg. Pub);
- viene comunicata con lettera N° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale;
- viene comunicata con lettera N° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi;
- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

Il Responsabile Affari Generali

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile